

Verbale dell'adunanza del 14 gennaio 1919

Presiede il Vice Presidente. Sono presenti i componenti
Consigliere Delegato, Beneduce e Consigliere Verardo; ed
il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio
di Amministrazione

I° Proposta di vendita di uno stabile della "Reale" a Milano ipotecato a favore dell' Istituto.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato;
Considerato che la Società "Reale" ha concluso
trattative per la vendita, al prezzo di L. 500.000,
dello stabile di sua proprietà in Milano, Via
Durini, gravato d'ipoteca a favore dell'Istituto,
ed ha chiesto il consenso dell'Istituto medesi-
mo, al quale va devoluto il prezzo di vendita
a diminuzione del suo credito ipotecario;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio
di Amministrazione che sia accordato il richiesto
consenso per la vendita;

II° Trattamento di quiescenza del personale delle Carte tre Ambulanti di Agricoltura.

Il Consigliere Delegato riferisce intorno
alle pratiche da lui condotte col Ministero di

Agricoltura per l'attuazione del trattamento di
 quiescenza del personale delle Cattedre ambulanti
 di Agricoltura, mediante assicurazione di
 esso presso l'Istituto, e da comunicazione del
 seguente schema di Decreto Luogotenenziale, per
 il quale occorre d'ingenua il benestare dello
 Istituto:

Schema di Decreto per il trattamento di quie-
 sciencia del Personale delle Cattedre Ambulanti di
 Agricoltura.

Tommaso di Savoia re....

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Visto l'art. 14 del Regolamento speciale per
 il funzionamento delle Cattedre ambulanti di
 agricoltura e dei relativi Consorzi, approvato
 col Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1916
 N. 1204;

Sulla proposta del Ministro Secretario di
 Stato per l'Agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1°.

Il personale tecnico (Direttori di Cattedra
 e di Sezione, Assistenti) delle Cattedre ambu-
 lanti di agricoltura costituite in Consorzio,
 a norma della legge 14 luglio 1907 N. 513,

è assicurato presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, alle condizioni di cui all'articolo successivo, con premio annuo pari almeno al 15% dello stipendio, con le forme ed i contratti di assicurazione che saranno scelte dagli interessati fra quelli fissati dal Decreto da emanarsi dal Ministero d'Agricoltura in applicazione del presente Decreto.

I contratti prescelti dovranno riportare l'approvazione della Commissione di vigilanza delle rispettive Cattedre.

L'onore del premio sarà per il 5% dello stipendio a carico del Bilancio del Ministero di Agricoltura sul capitolo corrispondente al Cap. 72 dell'esercizio finanziario 1918-19; per il 5% a carico del Bilancio della Cattedra, e per il rimanente 5% a carico degli interessati.

Potranno i Consorzi delle Cattedre e gli interessati elevare le misure rispettive di concorso al premio di assicurazione rimanendo sempre fissa a carico dello Stato la quota del 5% dello stipendio.

Col Decreto Ministeriale, di cui al comma del presente articolo, saranno fissati i tipi di contratto d'assicurazione e disciplinate le norme



merenti ai contratti stessi ed alla attribuzione dei benefici di essi.

- Art. II° -

Lo Stato si impegna di dare il proprio contributo nella misura e per i fini, di cui all'articolo precedente, dopo che il Consorzio della Cattedra ambulante di agricoltura e gli interessati abbiano assunto l'obbligo di concorrere nella spesa per il premio di assicurazione nella misura indicata nell'articolo stesso.

- Art. III° -

Al personale tecnico, che sia stato assunto in servizio da oltre un anno presso le Cattedre ambulanti di agricoltura, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo del contratto di assicurazione, di cui all'art. 1 del presente Decreto, con riguardo agli anni di servizio prestati ed agli stipendi percepiti.

Il concorso dello Stato per questo titolo non potrà superare la somma di L. 20.000 annue.

- Art. IV° -

Con il Decreto Ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sarà pubblicata una tabella di premi per il contratto di

assicurazione integrativa, in rapporto agli anni di servizio ed agli stipendi percepiti.

Lo Stato corrisponderà i contributi integrativi a suo carico, a condizione che l'interessato si obblighi al versamento della quota di premio corrispondente agli anni di servizio ed agli stipendi percepiti e che il Consorzio si obblighi al versamento delle quote di premio relative ai soli anni di servizio prestati presso la Cattedra, dal personale attualmente in servizio.

Le quote di premio relative agli anni di servizio prestati presso altre Cattedre ambulanti faranno carico allo stanziamento di cui all'articolo primo e saranno corrisposte sempre sotto forma di maggior contributo dello Stato al Bilancio del Consorzio.

. Art. 5° .

Il beneficio del contratto integrativo, di cui agli art. 3 e 4, sarà accordato soltanto ai Cattedratici che stipuleranno il contratto di assicurazione entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

. Art. 6° .

I contributi dello Stato saranno mante-

muti anche a favore delle Cattedre ambulanti di agricoltura che abbiano già provveduto, alla data di pubblicazione del presente Decreto, alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore del proprio personale, a condizione che il premio facente carico al Consorzio della Cattedra e agli interessati non sia inferiore al 10% dello stipendio che il contribuente dello Stato venga impiegato in un complementare contratto da stipularsi con l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, nella forma e con le modalità di cui al presente Decreto.

Qualora i contratti di assicurazione in vigore siano stipulati con premi inferiori al 10% dello stipendio, i Consorzi e gli interessati dovranno provvedere ad integrare i propri contributi fino al limite sopra indicato.

Tali contributi, assieme al contributo dello Stato, serviranno per il contratto complementare di assicurazione, di cui alla prima parte del presente articolo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi

Il Consigliere Delegato avverte che,
per ora occorre soltanto l'adesione dello Istituto
al decreto onde trattarsi; saranno indicati
in seguito i tipi di contratti d'assicurazione
che potranno essere offerti al personale da assic-
urare e le relative tariffe.

Le norme inerenti al contratto di assicu-
razione e alla attribuzione di benefici di ecco, dov-
ranno ispirarsi ai seguenti criteri:

a) garanzia di un capitale in caso di
morte durante la permanenza in servizio e
fino dal primo anno di servizio.

L'attribuzione del beneficio di tale capitale
dovrebbe essere vincolato a favore della famiglia
o dei parenti che abbiano diritto agli alimen-
ti secondo le disposizioni della Sezione II titolo
IV, libro I: del Codice Civile;

b) formazione di un capitale al termine
del venticinquesimo anno di servizio, con facil-
ta del funzionario di realizzare i benefici
del contratto di assicurazione. La facolta
sopra indicata dovrebbe rimanere limitata



ai due terzi del capitale per i funzionari ammogliati e ai tre quarti per i funzionari vedovi con figli minorenni.

La parte di capitale vincolata dovrebbe essere utilizzata come premio unico per garantire un capitale, alla moglie o ai figli, in caso di morte del funzionario. Quando il funzionario continui a prestar servizio oltre il 25° anno, gli effetti del contratto di assicurazione saranno prolungati nel tempo e accresciuti corrispondentemente nel loro valore economico.

Nel caso di collocamento a riposo per invalidità o per dissenza del servizio, nel corso del primo venticinquennio del servizio dovrebbe essere corrisposto al funzionario un capitale pari all'intero valore economico del contratto di assicurazione alla data del collocamento a riposo.

Il Comitato,

Udita la relazione del Consigliere Delegato, salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione, delibera in via di urgenza di accordare il fenestare dello Istituto per le norme contenute nello schema di Decreto Luogotenenziale relativo al trattamento di quiescenza del perso.

nale delle Cattedre ambulanti di Agricoltura,
con ricerca di comunicare in seguito al
Ministero di Agricoltura i tipi dei contratti di
assicurazione da adottare ed i relativi tassi di
tariffe.

III^a Giulio Grimaldi.

Il Consigliere Delegato riferisce che il
20 ottobre u. s. moriva in Roma il signor
Ruggiero Grimaldi, assicurato presso l'Istituto
con polizza mista del 16 marzo 1914, per un capitale
di L. 20.000.

L'ultimo premio trimestrale corrisposto è
quello del 26 agosto; ma esso fu incassato il
21 ottobre, cioè il giorno seguente a quello della
morte del Grimaldi. È però al momento del deces-
so, la polizza trovavasi sospesa nei suoi effetti.

Gli aventi diritto alla riscossione del ca-
pitale assicurato hanno ora prodotto alcuni do-
cumenti per provare che il Grimaldi aveva dispo-
sto in tempo utile per il pagamento del premio cioè:

a) Una lettera della amministrazione di
Casa Castani, presso la quale l'assicurato era
impiegato, e datata del 18 ottobre, con cui
veniva dato ordine all'agente della casa stessa

in Cisterna di versare all'agente locale dello Istituto la rata di premio scaduta il 26 agosto;

f) un'altra lettera del predetto agente della Casa Gaetani, con la quale egli infirma l'ommissione di avere ricevuto l'ordine di versamento soltanto la sera del 19 e di non essersi stato possibile effettuare il versamento stesso prima del giorno 21 perché gli uffici dell'Agensia dello Istituto erano chiusi il giorno 20 festivo.

Da tali documenti risulta certamente la intenzione e la volontà dell'assicurato di mettersi in regola col pagamento del premio arretrato.

Ma in linea di diritto, deve osservarsi che la polizza trovavasi sospesa nei suoi effetti, né poteva ricevere nuova vita se non con l'effettivo pagamento del premio, ed in quanto tale pagamento si effettuasse prima della morte dell'assicurato, perché questa produce irrimediabilmente la definitiva decadenza del contratto. D'altra parte, l'accoglimento del premio e il ritiro della quietanza non potrebbero sanare l'incanalabile, perché evidentemente furono fatte dall'agente locale dello Istituto nella persuasione e nel presupposto che l'assicurato fosse tuttora in vita.

Ciò malgrado, è certamente assai dubbio il successo di una eventuale azione di decadenza del contratto, perché, a parere del Consigliere Delegato, dal punto di vista della equità, non mancano gravi motivi per considerare il caso con benevolenza.

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere Delegato, lo autorizza ad avviare trattative con gli eredi Grimaldi per un componimento amichevole, alle migliori condizioni che si potranno stabilire.

IV. Compenso all' Ing. Piacentini -

Considerato che durante l'anno 1918 l'Istituto ha avuto occasione in diverse circostanze di richiedere l'opera dell'ingegnere Ettore Piacentini quale consulente / quietanze di premio, marche quietanze, polizze comuni, polizze per l'operazione concessa col V° prestito pratiche per commissione di carta filogramata, ect.)

In proposta del Consigliere Delegato, Il Comitato autorizza la corresponsione all'ingegnere Piacentini di un compenso



di Lire Cento.

V. Congedo straordinario all'impiegato Sig. Bussati.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato,

Il Comitato, a termini dell'articolo 41 del Regolamento interno, accorda all'impiegato signor Alfredo Bussati un congedo straordinario di giorni 45 per motivi di famiglia.

VI. Dimissioni dell'impiegato Sig. Sciaccaluga.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato circa l'intendimento del Sott. Luigi Sciaccaluga, capo reparto presso il 3.^o Ufficio, di rassegnare le sue dimissioni,

tenuto conto dei buoni precedenti dello Sciaccaluga, e della sua correttezza nello adempimento dei suoi doveri durante sei anni di servizio,

Il Comitato delibera, se il signor Sciaccaluga presenti formalmente per iscritto la sua offerta di dimissioni, di proporre al Consiglio di Amministrazione l'accoglimento, con una indennità di buonuscita corrispondente a sei mensilità di stipendio.

VII Aumento delle indennità corrisposte al personale del Gabinetto.

Ricordata la propria deliberazione 13 giugno 1919 con la quale fu assegnata una indennità mensile di L. 50 alle Signorine Acciaccarelli, Bonnier, Garnier e Tisani addette al Gabinetto;

Considerato che, tenuto conto dell'orario d'ufficio che le dette Signorine, per le esigenze del servizio, sono tenute ad osservare, l'indennità loro corrisposta non compensa neanche le ore di lavoro straordinario da esse prestate,

Su proposta del Consigliere Delegato,
 Il Comitato delibera che la detta indennità sia elevata da L. 50 a L. 90 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1919

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta

p. Il Presidente

V. Mazoldi

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

G. Rosmini